



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI  
MONFALCONE

PROVINCIA DI  
GORIZIA

## CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE

DISCIPLINATO CON LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Bologna, 1 – 34074 Monfalcone (GO)

Codice fiscale e nr. Reg. Imprese 81001290311 - Partita IVA 00087070314

Tel. 0481/495411 – Telefax 0481/495412

E-mail: [csim@csim.it](mailto:csim@csim.it) – Indirizzo Internet: [www.csim.it](http://www.csim.it)

## REGOLAMENTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA



REV.2	Introdotte le forniture ed i servizi e aggiornamento normativo	delibera C.d.A. 813/03 dd 20/11/2015
REV.1	approvato	delibera C. d. A. 767/10 dd 17/01/2011
<b>versione</b>	<b>descrizione</b>	<b>atto amm.vo di approvazione</b>

## INDICE

- Art. 1 (*Oggetto, finalità e principi*)
- Art. 2 (*Modalità di acquisizioni in economia*)
- Art. 3 (*Elenco operatori economici*)
- Art. 4 (*Individuazione dei lavori e dei servizi e forniture accessorie ai lavori*)
- Art. 5 (*Ulteriori casi di acquisizioni in economia*)
- Art. 6 (*Limiti di importo*)
- Art. 7 (*Contratti di importo superiore a euro 40.000,00*)
- Art. 8 (*Contratti di importo fino a euro 40.000,00*)
- Art. 9 (*Contratti in caso di urgenza*)
- Art. 10 (*Garanzie*)
- Art. 11 (*Modalità di redazione della contabilità per i lavori/servizi/forniture in economia*)
- Art. 12 (*Norme di rinvio*)
- Art. 13 (*Entrata in vigore*)

### Art. 1 (*Oggetto, finalità e principi*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia e di servizi e forniture accessorie ai lavori da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, di seguito Consorzio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità e in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, statale, regionale e dalle direttive vincolanti emesse dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con protocollo 22278 in dd. 07/08/2015

### Art. 2 (*Modalità di esecuzione in economia*)

1. L'esecuzione dei lavori in economia e dei servizi e forniture accessorie può essere effettuata mediante:
  - a) amministrazione diretta;
  - b) procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta l'esecuzione è effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui l'esecuzione avviene mediante affidamento a terzi.

### Art. 3 (*Elenco operatori economici*)

1. Il Consorzio può istituire elenchi di operatori economici per le finalità di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE) e può attingere anche da elenchi istituiti da altri Enti Pubblici e da ANAC.

2. L'iscrizione all'elenco delle ditte di fiducia avviene mediante semplice richiesta degli operatori con l'onere di produrre adeguata documentazione comprovante i requisiti generali e quelli specifici.

3. L'elenco deve essere periodicamente aggiornato, con cadenza massima triennale, e la qualificazione dei operatori economici avviene in base ai requisiti di affidabilità e capacità tecnico-economica, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi.

4. Al fine della concreta applicazione del principio di trasparenza deve essere garantita la comunicazione dell'esito della procedura a tutti i partecipanti.

#### Art. 4

##### *(Individuazione dei lavori e dei servizi e forniture accessorie ai lavori)*

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 (DPR 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti*), la realizzazione dei lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza del Consorzio; l'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori e servizi e forniture accessorie ai lavori, delle seguenti tipologie:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti;
- b) interventi in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Possono inoltre essere eseguiti in economia con il cottimo fiduciario i lavori di non rilevante entità relativi a costruzione, ampliamento, ristrutturazione del proprio patrimonio immobiliare, quali strade e relativi sottoservizi, ferrovia, edifici ed impianti.

#### Art. 5

##### *(Ulteriori casi di acquisizioni in economia)*

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, il ricorso all'esecuzione di lavori in economia e servizi e forniture accessorie ai lavori è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica.
- d) servizi di ingegneria e architettura, consulenze in materia ambientale e di sicurezza dei cantieri;
- f) forniture di attrezzature accessorie all'opera / lavoro pubblico quali mobilio, impianti tecnologici, segnaletica di sicurezza, attrezzi da lavoro, opere di completamento;
- g) verifiche sui materiali da costruzione, prove distruttive e non in laboratorio o in situ;
- e) servizi legali e di formazione del personale interno;

2. I lavori i servizi e le forniture in economia sono applicabili anche nell'ambito delle deleghe amministrative intersoggettive tra Consorzio e RAFVG.

#### Art. 6

##### *(Limiti di importo)*

1. L'esecuzione di lavori/forniture/servizi in economia è ammesso con soglie degli importi di cui al art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Tali soglie vengono adeguate in

relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006. Tali limiti si intendono in ogni caso al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. **Gli importi di seguito indicati son da ritenersi automaticamente aggiornati ai sensi del paragrafo precedente.**
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie impresa, le stazioni appaltanti devono ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, *indicando nella determina a contrarre la motivazione circa la mancata suddivisione*, come prescritto dall'art. 2, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006.

#### Art. 7

*(Contratti di importo superiore a Euro 40.000,00)*

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ovvero dell'Ufficio Amministrativo, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dal Consorzio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed entro i limiti di importo di cui all'articolo 6, seleziona almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'aggiudicatario, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. Qualora non sia rinvenibile un numero di operatori economici pari a cinque, la selezione può essere operata anche su un numero inferiore.

2. Il Direttore del Consorzio invita mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificata, di seguito per brevità lettera di invito, gli operatori selezionati a presentare offerta. La lettera di invito deve precisare il criterio prescelto, tra il prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, per il raffronto delle offerte e nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa deve precisare gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera di invito deve contenere una precisa descrizione del lavoro, servizio e/o forniture le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA. La lettera di invito deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati dichiarino ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in particolare di:

- a) confermare di possedere i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale) ai sensi del D.lgs. 163/2006, prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006;
- c) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare, ove necessario per la prestazione.
- d) i requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- e) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del codice e della delibera dell'ANAC n. 111 dd 20/12/2012, attraverso il sistema AVCPASS (applicata a tutte le tipologie di contratti disciplinati dal codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG)

4. La lettera di invito deve inoltre prevedere<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 334 D.P.R. 207/2010

- a) che l'offerta sia debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e che la stessa costituisca proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile;
- b) che la proposta contrattuale pervenga entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;
- c) l'impegno per l'offerente a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- d) l'obbligo per l'offerente di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione e le penalità applicate in caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione;
- f) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche dei lavori e alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. La lettera di invito può riportare la clausola per cui l'amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua.

6. L'offerta deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito e deve contenere, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 3:

- a) la copia della lettera di invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle condizioni ivi contenute, integrata a cura dell'offerente in tutte le parti, ove tale integrazione sia prevista e richiesta;
- b) la documentazione richiesta con la lettera di invito;
- c) l'offerta tecnica, in particolare qualora sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) l'offerta economica.

7. L'aggiudicatario è individuato, utilizzando il criterio di valutazione indicato nella lettera di invito, tra gli offerenti ammessi alla selezione.

8. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione nominata, in numero dispari, successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, composta dal Direttore del Consorzio che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di ulteriori 4 dipendenti del Consorzio, ovvero di Società partecipate, se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario è dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti della suddetta commissione.

9. Il Direttore del Consorzio provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili è, altresì, data comunicazione delle motivazioni di esclusione.

10. In seguito all'aggiudicazione si provvede alla stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei lavori.

#### Art. 8

*(Contratti di importo fino a Euro 40.000,00)*

1. I contratti di importo fino a Euro 40.000,00 possono essere affidati anche a seguito dell'interpello di un unico operatore economico secondo le procedure di cui al comma 2.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico propone i lavori e/o i servizi e le forniture accessorie ai predetti lavori da eseguire e l'operatore economico o gli operatori economici, selezionati previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli

operatori economici che hanno presentato regolare istanza d'invito al Consorzio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

3. Come disposto dall'art.9, c.17 del Regolamento per il Servizio di Economato del Consorzio, approvato con delibera consigliare 764/1 del 26 ottobre 2010 e dalla delibera 812/02 del 21 ottobre 2015 Delega al Presidente per semplificazione atti, l'affidamento è disposto dal Direttore del Consorzio per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Consorzio, e per i servizi e le forniture accessorie ai predetti lavori e fino all'importo di Euro 10.000,00, mentre per le tipologie di lavori e servizi e forniture rimanenti e per importi superiori a Euro 10.000,00 ed inferiori a Euro 40.000,00 l'affidamento è disposto dal Presidente. Per importi superiori a Euro 40.000,00 l'affidamento è disposto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Gli importi si intendono al netto di IVA.

#### Art. 9

##### *(Contratti in caso di urgenza)*

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni contrattuali eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico, individuato direttamente dallo stesso Responsabile.

2. Il verbale è trasmesso al soggetto competente a disporre la spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8; il soggetto competente dispone l'immediata esecuzione dei lavori/servizi/forniture contestualmente alla formalizzazione, da parte del Direttore del Consorzio, dell'incarico all'operatore economico individuato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

#### Art. 10

##### *(Garanzie)*

1. La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta è prestata secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 1, della Legge Regionale 14/2002 per i lavori.

2. L'offerente è esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora il valore del contratto non superi il valore di Euro 40.000,00, IVA esclusa;
- b) per lavori/servizi/forniture da acquisire in caso di urgenza;
- c) qualora sia un ente pubblico o un organismo di diritto pubblico.

3. La garanzia definitiva da produrre in sede di stipula del contratto è prestata secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 14/2002 per i lavori.

4. Le garanzie di cui al presente articolo devono essere emesse nelle forme previste dalle normative vigenti.

#### Art. 11

##### *(Modalità di redazione della contabilità per i lavori/servizi/forniture in economia)*

1. Per lavori in economia, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ovvero il Direttore Lavori ha l'obbligo di tenere:

- a) per lavori in amministrazione diretta, superiori a Euro 20.000,00:
  - liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;

- rendiconto mensile delle spese, con allegata documentazione (liste, fatture quietanzate, note delle spese minute, ecc.);
  - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento;
- b) per lavori a cottimo, superiori a Euro 40.000,00:
- libretto delle misure;
  - registro di contabilità;
  - stati d'avanzamento;
  - certificati di pagamento;
  - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.

2. Per lavori/servizi/forniture di importo non superiore ad Euro 20.000,00 in amministrazione diretta ovvero a Euro 40.000,00 mediante cottimo fiduciario, si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti; il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ovvero il Direttore dei Lavori in tali casi è tenuto ad apporre, sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori/servizi/forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali.


Art. 12  
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio in particolare:
- a) al decreto legislativo 163/2006 ed al DPR 207/2010;
  - b) alla legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165;
  - c) allo Statuto Consortile;
  - d) al Regolamento Consortile per il Servizio di Economato;
  - e) alla delibera consiliare 812/02 del 21 ottobre 2015 *Delega al Presidente per semplificazione atti.*

Art 13  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE  
sig. Enzo Lorenzon



IL DIRETTORE  
dott. Giampaolo Fontana

